

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

V^a SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CFA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIGG. ZAPPALA' SALVATORE e DORIA MARIA ROSA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE AL RICORSO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. DEL CALC. ZAPPALÀ SIMONE FRANCESCO DALLA SOCIETÀ CATANIA CALCIO S.P.A. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN – Sez. Tess. del 26.03.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dai Sigg. Zappalà Salvatore e Doria Maria Rosa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI DARIO PAOLILLO E GAETANO PAOLILLO (AGENTI DI CALCIATORI ISCRITTI NELL'ELENCO F.I.G.C.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8, E 20, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 6146/893 PF13-14/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015)

3. RICORSO SIG. GAETANO PAOLILLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 3 E 16, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 6146/893 PF13-14/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 2 e 3 rinvia su istanza di parte, con sospensione del termine di cui all'art. 34bis, commi 2 e 5, C.G.S..

4. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ATTUALMENTE VIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ART. 19 COMMI 2 E 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI ED ALL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8117/45 PF14-15 SP/GB DEL 27.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -Com. Uff. n. 54/TFN del 5.5.2015)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fiorini Gianluca e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 21 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio